

Decreto lgs. n. 319 del 2 maggio 1994

Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge Comunitaria 2000) ed in particolare l'allegato B, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

VISTA la direttiva 42/1999 del 7 giugno 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio [2], che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, delle attività produttive e del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze e degli affari regionali;

EMANA

Il seguente decreto legislativo

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto legislativo detta disposizioni per assicurare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi nei settori di attività di cui Allegato A, ai seguenti soggetti di seguito denominati beneficiari:

a) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

b) società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'Unione europea, la loro attività, presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Alle condizioni stabilite dal presente decreto legislativo, le conoscenze e competenze attestata da diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione Europea, sono riconosciute in Italia per l'accesso o l'esercizio, a titolo autonomo o subordinato, di attività di cui all'allegato A.

3. Le norme contenute nel presente decreto non possono essere invocate in alcun modo per finalità diverse da quelle relative all'ambito di applicazione di cui ai commi 1 e 2. Esse non possono essere invocate per la definizione degli aspetti, anche contrattuali, relativi alla costituzione e qualificazione del rapporto di lavoro.

Articolo 2

(Riconoscimento)

1. Per le attività elencate nell'Allegato A, il cui accesso o esercizio è subordinato dalla normativa vigente, al possesso di conoscenze e capacità generali o professionali, il riconoscimento è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in un altro Stato dell'Unione europea.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, per le attività elencate nell'allegato A, prima parte, se le conoscenze e competenze richieste dalle norme nazionali dello Stato d'origine o di provenienza attestata da diploma, certificato o altri titoli, in possesso del richiedente, vertono su argomenti sostanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione vigente nello Stato italiano, tenuto conto anche, ove disponibili, dei dispositivi e degli indicatori di trasparenza di cui alla risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, il riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n.319, a scelta del richiedente.

3. In deroga al comma 2, per le attività elencate nell'Allegato A, prima parte, esercitate a titolo autonomo o con mansioni direttive, per le quali la normativa vigente richiede la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali, il riconoscimento è subordinato al superamento della prova attitudinale.

4. Gli oneri conseguenti all'attuazione dei commi 2 e 3 sono a carico dei soggetti interessati;

Articolo 3

(Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale)

1. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista I, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato alternativamente per un periodo pari a:

a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;

d) cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implicino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

2. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista II, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente per un periodo pari :

a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;

d) cinque anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero sei anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

3. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista III, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.

4. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista IV, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

a) cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

d) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;

e) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

5. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista V, lettere a) e b) dell'allegato A, prima parte, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

a) tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6;

b) tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6.

6. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista VI, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

a) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;

tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

7. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 6, lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6.

Articolo 4

(Dirigente d'azienda)

1. Ai soli fini di cui all'articolo 3, si considera dirigente d'azienda qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente, alternativamente:

a) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;

b) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;

c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.

Articolo 5

(Titoli equivalenti)

1. In sostituzione della formazione prevista all'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), comma 2, lettere b) e d), comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b), c), e) sono riconosciuti i certificati rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza che attestino l'equivalenza delle conoscenze e le capacità nell'attività in questione, ad una formazione professionale di almeno due o tre anni, a seconda dei casi .

2. Nel caso in cui la formazione sia di durata almeno pari a due anni ed inferiore a 3, i requisiti di cui all'articolo 3 sono soddisfatti se la durata dell'esperienza professionale in qualità di lavoratore autonomo o di dirigente di azienda di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), comma 2, lettera b), prima opzione, comma 3, lettera b), comma 4, lettera b) o come lavoratore dipendente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), prima opzione , è aumentata del periodo necessario a coprire la minore durata della formazione.

Articolo 6

(Autorità competenti al riconoscimento)

1. Le Regioni individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

2. Fino all'individuazione di cui al comma 1, sulle domande di riconoscimento, previo parere dell'autorità territorialmente competente a pronunciarsi in ordine alla verifica dei requisiti professionali o al rilascio della relativa autorizzazione, provvedono:

a) il Ministero delle attività produttive per le attività di cui all'Allegato A, prima parte, lista I, lista II, Lista III, Lista IV, lista V, lista VI e non comprese ai punti b) c) e d);

b) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività di cui all'Allegato A, prima parte, lista I punto I, limitatamente alle attività che riguardano lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali e lista VI punto 3, limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;

c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di cui all'Allegato A, prima parte, lista VI, punto 3 classi ex 851 e 855;

d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attività di cui all'Allegato A, prima parte, lista IV e lista VI nelle parti afferenti ad attività di trasporto.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 ha valore su tutto il territorio nazionale e il relativo procedimento deve concludersi entro quattro mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte del beneficiario.

Articolo 7

(Prova di altri requisiti)

1. Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attività di cui all'allegato A, sono richiesti requisiti di onorabilità, di assenza di dichiarazione di fallimento e di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo, i soggetti di cui all'articolo 1, possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di un estratto del casellario giudiziario o in sua mancanza, di un documento equipollente rilasciato dall'autorità, giudiziaria o amministrativa, dello Stato d'origine, attestanti il possesso dei requisiti medesimi.

2. Nel caso in cui i requisiti di cui al comma 1 non risultino dal documento di cui al medesimo comma, essi possono essere certificati da un attestato rilasciato dalle autorità di cui al comma 1, che faccia riferimento agli elementi richiesti dalle norme nazionali.

3. Qualora lo Stato membro d'origine o di provenienza non rilasci ne il documento di cui al comma 1 ne l'attestato di cui al comma 2, l'interessato può presentare una dichiarazione giurata o, se non prevista nello Stato d'origine o di provenienza, una dichiarazione solenne dinanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato d'origine o di provenienza.

4. Qualora la dichiarazione di cui al comma 3 è diretta ad attestare l'assenza di un precedente fallimento, essa può essere resa anche davanti ad un organismo professionale competente, ove esistente, dello Stato d'origine o di provenienza .

5. Il requisito della capacità finanziaria è soddisfatto da attestati rilasciati da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza, da cui risultino certificati i requisiti previsti dalle norme vigenti.

6. La prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale può essere fornita da un attestato rilasciato da un istituto assicurativo di un altro Stato membro, nel quale sia precisato che l'assicuratore soddisfa le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato ospitante per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia.

Articolo 8

(Certificazioni di requisiti acquisiti in Italia)

1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione Europea delle conoscenze e capacità generali o professionali di cui all'articolo 2, comma 1, richieste dalla normativa vigente, l'autorità territorialmente competente a pronunciarsi in ordine alla verifica dei requisiti professionali o al rilascio della relativa autorizzazione, rilascia un attestato riguardante il tipo e la durata della relativa attività.

2. I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 7 sono certificati, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri, dalle autorità competenti al loro rilascio nello Stato italiano.

Articolo 9

(Attività di coordinamento)

1. Ai fini di predisporre la relazione biennale alla Commissione europea sull'applicazione del presente decreto, le autorità competenti al riconoscimento di cui all'art. 6, mettono a disposizione del Dipartimento per le politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.

2. Il Dipartimento per le politiche comunitarie assolve, altresì, ai compiti:

a) di coordinatore nazionale presso la Commissione europea;

b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali nei settori di attività di cui al presente decreto.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 99/42/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa è adottata da ciascuna regione e provincia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Il presente decreto legislativo munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

NOTE:

La Relazione illustrativa

Il sistema generale sul riconoscimento dei diplomi e delle altre qualifiche professionali a livello universitario e di tutti i diplomi corrispondenti ad una formazione universitaria triennale, formazione non universitaria e secondaria, è stato definito con le direttive Sistemi generali, 89/48/CEE e 92/51/ CEE che, tuttavia, hanno evidenziato alcune lacune ed insufficienza nel corso della loro applicazione ai rispettivi settori di attività.

Da qui l'esigenza di un'ulteriore disciplina integrativa idonea, per il suo contenuto innovativo, a superare le lacune e le insufficienza.

A soddisfare tale esigenza è finalizzata, appunto, la direttiva in oggetto relativamente alla quale, con legge 29 dicembre 2000, n.422 (legge comunitaria 2000), è stata data delega al Governo ad emanare il decreto legislativo necessario per la sua attuazione.

La direttiva 99/42/CEE, disciplina in maniera più ampia ed organica, l'esercizio delle attività professionali già previste da 35 direttive in materia di liberalizzazione, di misure transitorie relative ad attività industriali, commerciali e artigianali utilizzando la logica della mutua fiducia introdotta dalle direttive sistemi generali.

Il testo è stato messo a punto nell'ambito di riunioni di coordinamento presso il Dipartimento per le politiche comunitarie a cui hanno partecipato attivamente tutte le Amministrazioni interessate e le parti sociali (Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, ANIA, ABI, CIDA e CGL).

Le questioni più importanti che hanno costituito oggetto di ampio e articolato dibattito e che hanno determinato scelte che, in alcuni casi, non hanno avuto una adesione unanime riguardano il rapporto tra le competenze statali e regionali sulla materia oggetto della direttiva, alla luce della legge costituzionale n.3 del 2001, e possibili relazioni tra le disposizioni della direttiva e i profili afferenti alla costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro.

Sul primo punto si è giunti ad una formulazione di compromesso contenuta all'articolo 6. La competenza a individuare le autorità competenti ad effettuare il "riconoscimento professionale" è attribuita alle Regioni e, in attesa di tale individuazione, l'attività amministrativa è assolta dal Ministero delle Attività produttive, per alcune attività espressamente individuate sulla base di una vigilanza istituzionale che il Ministero già esercita, e il Ministero del Lavoro e Politiche sociali per tutte le altre attività.

L'ampio e approfondito dibattito ha visto tutte le Amministrazioni, tranne il Dipartimento per gli Affari regionali, porre l'accento sulle seguenti considerazioni.

La materia oggetto della direttiva, con riferimento anche alla sua base giuridica, riguarda il diritto alla libera circolazione , il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ed è soggetta ai principi comunitari della concorrenza.

L'articolo 117 della legge costituzionale individua le competenze legislative dello Stato e delle Regioni indicando espressamente i diritti civili e sociali, la tutela della concorrenza e i rapporti con l'unione europea come competenze esclusive dello Stato e le professioni come materia a legislazione concorrente.

Trattandosi, nel caso di specie, di una attività amministrativa diretta a trasformare un pacchetto formativo acquisito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corrispondente titolo italiano, la norma deve assicurare un riconoscimento che si ponga allo stesso livello della norma nazionale che istituisce l'istruzione scolastica, l'istruzione professionale e la formazione professionale. I titoli riconosciuti, sulla base delle regole della direttiva, devono, di conseguenza, avere validità su tutto il territorio nazionale e non devono contenere elementi che possano configurarsi come disparità di trattamento.

Inoltre va tenuto presente come agli ambiti professionali oggetto dello schema di decreto legislativo, si applica, per i cittadini di paesi terzi, la procedura amministrativa prevista dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, articolo 49. Tale disposizione rimanda alla procedura prevista nel decreto legislativo n. 319 del 1994

che attribuisce la competenza per il riconoscimento professionale alle Amministrazioni vigilanti le relative attività.

Va sottolineato, inoltre, come la procedura relativa al "riconoscimento professionale" sia prevista, nel nostro ordinamento, esclusivamente nell'ambito delle norme di recepimento delle direttive comunitarie relative alla libera circolazione dei professionisti; tale funzione non va, quindi, a sostituirsi a funzioni esistenti ma lascia immutato l'assetto istituzionale esistente.

Di conseguenza le autorità comunali, provinciali e regionali che, sulla base della normativa esistente, hanno una specifica competenza in ordine alla verifica dei requisiti professionali o del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di specifiche attività, continuano a svolgere la medesima funzione anche per i cittadini comunitari in possesso del previsto riconoscimento.

Per quello che riguarda il secondo punto, il dibattito ha preso le mosse dal riferimento che la direttiva fa, nell'ambito di attività esercitate in forma subordinata, al "dirigente d'azienda", come definita all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, trova applicazione esclusiva nelle situazioni espressamente indicate all'articolo 3 del medesimo decreto.

Con il comma 3 dell'articolo 1 si è inteso evitare, al beneficiario che desidera esercitare in Italia la propria attività, una lettura non corretta della norma di recepimento o aspettative diverse da quella di vedere assicurato, sotto determinate condizioni, il "riconoscimento professionale" del proprio pacchetto formativo.

La CIDA (Confederazione italiana dirigenti d'azienda), pur condividendo totalmente la valutazione sulle finalità e il campo di applicazione della direttiva non ha ritenuto opportuna la chiarificazione al comma 3, sopra citato, valutandola controproducente.

Lo schema di decreto legislativo consta di 10 articoli e di un Allegato che fa parte integrante del testo.

L'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione dettando disposizioni che assicurano la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento ai cittadini degli Stati membri e alle società aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale, all'interno della comunità. L'articolo 2 concerne il riconoscimento reciproco dei titoli e dei diplomi per le attività elencate nello stesso allegato A, dettando, a tal fine, le relative modalità e condizioni. L'articolo 3 descrive, in relazione alle singole attività dell'allegato A, le situazioni che devono essere riconosciute come requisito di esercizio effettivo delle attività, ai fini del "riconoscimento professionale" in Italia, sempre nel caso in cui la normativa italiana condizioni l'esercizio di tali attività al possesso di determinati requisiti formativi. L'articolo 4 definisce, limitatamente agli effetti dell'applicazione dell'articolo 3 del decreto in esame, la qualifica di dirigente d'azienda.

L'articolo 5 stabilisce il riconoscimento dei certificati che attestino l'equivalenza delle conoscenze ad una formazione professionale della durata di almeno due o tre anni, con i requisiti espressamente indicati all'articolo 3.

L'articolo 6, definisce le autorità competenti al riconoscimento.

L'articolo 7 individua i mezzi documentali di prova idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità, di assenza di dichiarazioni di fallimento e di assenza di sanzioni di carattere professionale o amministrativo, individuando le autorità competenti ad attestare il possesso dei predetti requisiti.

L'articolo 8 prescrive il rilascio, da parte delle autorità nazionali, degli attestati di esercizio effettivo di attività, con indicazione del loro tipo e della loro durata, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri delle conoscenze e capacità professionali di cui all'articolo 2, comma 1.

L'articolo 9, individua il Dipartimento per le Politiche Comunitarie quale Autorità a cui le Amministrazioni competenti devono fornire le notizie ed i dati statistici necessari per la redazione della relazione biennale da inviare alla Commissione europea, ne affida il ruolo di coordinatore nazionale presso la Commissione europea nonché di centro di informazione a livello nazionale.

Tale scelta è dettata da ragioni di razionalizzazione dell'azione amministrativa.

Infatti, è stata adottata la stessa soluzione prevista nei decreti legislativi n. 115/92 e 319/94, di attuazione delle direttive 89/48/CEE e 91/52/CEE espressamente citate dalla direttiva 99/42/CE.

Facendo riferimento ad una struttura amministrativa già esistente, si è ritenuta superflua la precisazione, richiesta dal Ministero dell'Economia e del Bilancio, che tale attribuzione avvenga "senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato".

L'articolo 10 contiene una generale formula di cedevolezza della norma nazionale rispetto l'eventuale recepimento della direttiva da parte delle Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano.

Il provvedimento è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge n. 422/2000 - legge comunitaria 2000, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 25 gennaio 2002 e favorevolmente esaminato dalla Conferenza Stato-Regioni il successivo 31 gennaio.

Tuttavia, lo schema di decreto legislativo non è pervenuto alle Commissioni parlamentari, per l'espressione del previsto parere, entro il 4 febbraio 2002, data di scadenza dell'esercizio della delega. Per tale ragione, la direttiva in argomento è stata inserita nell'Allegato B della legge 1° marzo 2002 n. 39 - legge comunitaria 2001 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002.

[2] Ecco il testo della Direttiva 1999/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

IL PARLAMENTO EUROPEO E
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3) e visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 22 aprile 1999,

(1) considerando che, in forza del trattato, qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi è vietato dalla fine del periodo transitorio; che, di conseguenza, alcune disposizioni delle direttive in materia sono diventate inutili ai fini dell'applicazione della regola del trattamento nazionale, che è sancita nel trattato stesso ed ha efficacia diretta;

(2) considerando, tuttavia, che risulta opportuno mantenere in vigore alcune disposizioni di dette direttive destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, in particolare allorché precisano le modalità di esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato;

(3) considerando che, allo scopo di facilitare l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi per una serie di attività, sono state emanate delle direttive che contengono misure transitorie, in attesa del riconoscimento reciproco delle qualifiche; che tali direttive prevedono come condizione sufficiente per l'accesso negli Stati membri alle attività regolamentate, l'esercizio effettivo dell'attività nel paese di provenienza per un periodo ragionevole e abbastanza prossimo;

(4) considerando che è opportuno sostituire le principali disposizioni di tali direttive in linea con le

conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, relative al principio di sussidiarietà, alla semplificazione della legislazione comunitaria e, in particolare, al riesame, da parte della Commissione, delle direttive emanate in data relativamente remota nel settore delle qualifiche professionali; che è conseguentemente opportuno abrogare le direttive di cui trattasi;

(5) considerando che la direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni(4) e la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE(5), non si applicano a talune attività professionali disciplinate dalle direttive vigenti in materia (allegato A, parte prima, della presente direttiva); che, di conseguenza, andrebbe introdotto un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali che non sono contemplate dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE; che le attività professionali che figurano nell'allegato A, parte seconda, della presente direttiva rientrano, per la maggior parte, per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche, nell'ambito di applicazione della direttiva 92/51/CEE;

(6) considerando che è stata trasmessa al Consiglio una proposta intesa a modificare le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE per quanto riguarda la prova della capacità finanziaria e la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale che lo Stato membro ospitante può esigere dagli interessati; che il Consiglio intende trattare la proposta in una fase successiva;

(7) considerando che è stata trasmessa al Consiglio una proposta intesa a facilitare la libera circolazione degli infermieri specializzati che non sono in possesso di una delle qualifiche di cui all'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE(6); che il Consiglio intende trattare questa proposta in una fase successiva;

(8) considerando che è opportuno che la presente direttiva preveda relazioni regolari per il controllo della sua applicazione;

(9) considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 4 e dell'articolo 45 del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Ambito d'applicazione

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi(7) e del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento(8), nonché per la prestazione dei servizi forniti da dette persone e società (di seguito denominate "beneficiari"), nei settori di attività di cui all'allegato A.

2. La presente direttiva si applica alle attività elencate nell'allegato A, che i cittadini di uno Stato membro intendono esercitare, a titolo autonomo o subordinato, in uno Stato membro ospitante.

Articolo 2

Gli Stati membri nei quali l'accesso ad una delle attività di cui all'allegato A o l'esercizio della stessa sono subordinati al possesso di determinate qualifiche provvedono affinché il beneficiario che lo richiede sia informato, prima che si stabilisca o che inizi la prestazione dei servizi, in merito alle norme che

disciplinano la professione che egli intende intraprendere.

TITOLO II

Riconoscimento di qualifiche formali rilasciate da un altro Stato membro

Articolo 3

1. Fatto salvo l'articolo 4, uno Stato membro non può negare, per difetto di qualifiche adeguate, ad un cittadino di un altro Stato membro di accedere ad una delle attività di cui all'allegato A, parte prima, o di esercitarla alle stesse condizioni dei propri cittadini, senza aver effettuato un esame comparativo tra le conoscenze e le competenze attestate dai diplomi, certificati ed altre qualifiche formali acquisite dal beneficiario allo scopo di esercitare la stessa attività in altri luoghi della Comunità, da un lato, e le conoscenze e le competenze richieste dalle proprie norme nazionali, dall'altro. Se da tale esame comparativo risulta che le conoscenze e le competenze attestate da un diploma, da un certificato o da altra qualifica formale rilasciati da un altro Stato membro corrispondono a quelle richieste dalle proprie disposizioni nazionali, lo Stato membro ospitante non può negare al titolare del diploma il diritto di esercitare l'attività in questione. Tuttavia, se dall'esame comparativo risulta una differenza sostanziale, lo Stato membro ospitante offre al beneficiario la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le competenze mancanti. In tale caso lo Stato membro ospitante deve concedere al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, analogamente a quanto previsto dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE.

In deroga alla presente disposizione lo Stato membro ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di attività di lavoratore autonomo o mansioni direttive, di cui all'allegato A, parte prima, che richiedono la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, a condizione che la conoscenza e l'applicazione di dette disposizioni nazionali siano richieste dalle competenti autorità dello Stato membro anche per l'accesso alle attività in questione da parte dei propri cittadini.

Gli Stati membri si adoperano per tener conto delle preferenze del beneficiario fra queste alternative.

2. La procedura d'esame di una domanda di riconoscimento ai sensi del paragrafo 1 deve essere completata nel più breve tempo possibile e chiusa con una decisione motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla presentazione della domanda dell'interessato corredata della documentazione completa. Avverso tale decisione, o in mancanza di decisione, è possibile promuovere ricorso giurisdizionale di diritto interno.

TITOLO III

Riconoscimento delle qualifiche professionali in base all'esperienza professionale acquisita in un altro Stato membro

Articolo 4

Lo Stato membro in cui l'accesso ad una delle attività di cui all'allegato A o l'esercizio della stessa sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l'esercizio effettivo, in un altro Stato membro, dell'attività in questione. Qualora l'attività sia menzionata nella parte prima dell'allegato A, tale esercizio deve essere stato effettuato:

1) nel caso delle attività di cui alla lista I:

a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero

c) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni, ovvero

d) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implicino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8;

2) nel caso delle attività di cui alla lista II:

a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero

b) - per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, o

- per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero

c) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni, ovvero

d) - per cinque anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, o

- per sei anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8;

3) nel caso delle attività di cui alla lista III:

a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero

c) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8;

4) nel caso delle attività di cui alla lista IV:

a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero

b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero

c) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero

d) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni, ovvero

e) per tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

5) nel caso delle attività di cui alla lista V, lettere a) e b):

a) per tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8, ovvero

b) per tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8, a meno che lo Stato membro ospitante non accordi ai propri cittadini un'interruzione più lunga; ovvero

6) nel caso delle attività di cui alla lista VI:

a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero

b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero

c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni, ovvero

d) per tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8.

Articolo 5

Qualora un beneficiario sia in possesso di un certificato riconosciuto a livello nazionale ottenuto in uno Stato membro che attesti le conoscenze e le capacità nell'attività in questione equivalenti ad almeno due o tre anni, a seconda dei casi, di formazione professionale, tale certificato può essere considerato dallo Stato membro ospitante alla stregua di un certificato che attesti una formazione della durata richiesta dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e d), paragrafo 2, lettere b) e d), paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 4, lettere b), c) ed e).

Articolo 6

Nel caso in cui la durata della formazione del beneficiario sia di almeno due anni e inferiore a tre anni, i

requisiti dell'articolo 4 sono soddisfatti se la durata dell'esperienza professionale come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e d), paragrafo 2, lettera b), primo trattino, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 4, lettera b), o come lavoratore dipendente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), primo trattino, è aumentata del periodo occorrente per coprire l'insufficienza della durata della formazione.

Articolo 7

Si considera dirigente d'azienda ai sensi dell'articolo 4 qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

- a) la funzione di direttore d'azienda o di filiale, ovvero
- b) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato, ovvero
- c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.

Articolo 8

La prova che le condizioni di cui all'articolo 4 sono soddisfatte risulta da un attestato riguardante il tipo e la durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di origine o di provenienza, che il beneficiario deve presentare a corredo della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nello Stato membro ospitante la o le attività in questione.

TITOLO IV

Riconoscimento delle altre qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro

Articolo 9

1. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esiga dai propri cittadini una prova d'onorabilità nonché la prova che i medesimi non sono mai stati dichiarati falliti, oppure una sola di tali prove, accetta come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro di origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti.
2. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esiga dai propri cittadini determinati requisiti circa l'onorabilità nonché la prova che i medesimi non sono mai stati dichiarati falliti né sono stati oggetto di sanzioni a carattere professionale o amministrativo (ad esempio sospensione, interdizione o radiazione), non risultanti dal documento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro di origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. L'attestato riguarda i precisi elementi fattuali presi in considerazione nello Stato membro ospitante.
3. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non rilasci né il documento di cui al paragrafo 1, né l'attestato di cui al paragrafo 2, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata - ovvero, negli Stati membri in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne - resa dal beneficiario dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilascia un attestato facente fede di tale dichiarazione giurata o solenne. La dichiarazione di assenza di precedente fallimento può essere resa anche dinanzi ad un organismo professionale competente dello Stato membro di origine o di provenienza.
4. Lo Stato membro ospitante in cui deve essere provata la capacità finanziaria considera gli attestati rilasciati dalle banche dello Stato membro di origine o di provenienza equipollenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

5. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o per l'esercizio delle stesse, esiga dai propri cittadini la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della loro responsabilità professionale, considera gli attestati rilasciati dagli istituti assicurativi degli altri Stati membri equipollenti a quelli rilasciati nel proprio territorio. Tali attestati devono precisare che l'assicuratore soddisfa le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia.

6. Al momento della presentazione, i documenti e gli attestati di cui ai paragrafi 1, 2, 3, e 5 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

TITOLO V

Disposizioni procedurali

Articolo 10

1. Gli Stati membri designano, nel termine previsto dall'articolo 14, le autorità e gli organismi competenti per il riMaschio dei documenti e degli attestati di cui all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

2. Ogni Stato membro può nominare un coordinatore per le attività delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 in seno al gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 89/48/CEE. I compiti del gruppo di coordinamento sono i seguenti:

- facilitare l'attuazione della presente direttiva;
- raccogliere tutte le informazioni utili per la sua applicazione negli Stati membri e, in particolare, raccogliere e confrontare le informazioni sulle diverse qualifiche professionali nei settori di attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 11

1. Le direttive elencate nell'allegato B sono abrogate.

2. I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 12

A decorrere dal 1o gennaio 2001 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema istituito. Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene un quadro statistico delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi risultanti dall'applicazione della presente direttiva.

Articolo 13

Al più tardi cinque anni dopo la data indicata nell'articolo 14, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva e, in particolare, dell'articolo 5, negli Stati membri.

Dopo aver proceduto a tutte le audizioni necessarie, in particolare dei coordinatori, la Commissione trasmette le sue conclusioni con riferimento ad eventuali modifiche della presente regolamentazione. La Commissione presenta, se del caso, anche proposte volte a migliorare le norme vigenti, allo scopo di agevolare la libera circolazione delle persone, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

Articolo 14

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J.M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

E. BULMAHN

(1) GU C 115 del 19.4.1996, pag. 16 e

GU C 264 del 30.8.1997, pag. 5.

(2) GU C 295 del 7.10.1996, pag. 43.

(3) Parere del Parlamento europeo del 20 febbraio 1997 (GU C 85 del 17.3.1997, pag. 114), posizione comune del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU C 262 del 19.8.1998, pag. 12), decisione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 1998 (GU C 328 del 26.10.1998, pag. 156). Decisione del Parlamento europeo del 7 maggio 1999 e decisione del Consiglio dell'11 maggio 1999.

(4) GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

(5) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/38/CE della Commissione (GU L 184 del 12.7.1997, pag. 31).

(6) Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/658/CEE (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73).

(7) GU 2 del 15.1.1962, pag. 32/62.

(8) GU 2 del 15.1.1962, pag. 36/62.

ALLEGATO A

PARTE PRIMA

ATTIVITÀ COLLEGATE ALLE CATEGORIE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE

Lista I

Classi comprese nella direttiva 64/427/CEE, modificata dalla direttiva 69/77/CEE, e nelle direttive 68/366/CEE, 75/368/CEE e 75/369/CEE

1

Direttiva 64/427/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 64/429/CEE)

Nomenclatura NICE (corrispondente alle classi ISIC 23-40)

2

Direttiva 68/366/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/365/CEE)

Nomenclatura NICE

3

Direttiva 75/368/CEE (attività previste nell'articolo 5, paragrafo 1)

Nomenclatura ISIC

4

Direttiva 75/369/CEE (articolo 6: quando l'attività è considerata industriale o artigianale)

Nomenclatura ISIC

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci

- da parte di venditori ambulanti e di merciaioli (ex gruppo ISIC 612);

- su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti;

b) attività che formano oggetto di altre direttive recanti misure transitorie le quali escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

Lista II

Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 3)

Gruppi 718 e 720 nomenclatura ISIC

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

- nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati

(trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento (art. 2, punto B, lettera a).

Lista III

Direttiva 82/489/CEE

Lista IV

Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 1)

Gruppi 718 e 720 nomenclatura ISIC

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

- nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:

aa) concludendo per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;

bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;

cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto);

effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);
dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;
ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;
ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;
- nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione;
- nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.)
[Attività previste all'articolo 2, punto A, lettere a), b) o d)].

Lista V

Direttiva 64/222/CEE e direttiva 70/523/CEE

a)

[articolo 4, punto 5, lettera a) della presente direttiva]

Direttiva 64/222/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 64/224/CEE)

1. Attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi.
2. Attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concluderle.
3. Attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi.
4. Attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso.
5. Attività professionali degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.
6. Attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali.

b)

[articolo 4, punto 5, lettera b) della presente direttiva]

Direttiva 70/523/CEE

Attività non salariate del commercio all'ingrosso di carbone e attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112, nomenclatura ISIC)

Lista VI

Direttive 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 82/470/CEE

1

Direttiva 68/364/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/363/CEE)

2

Direttiva 68/368/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/367/CEE)

Nomenclatura ISIC

Ex classe 85 ISIC:

1. Ristoranti e spacci di bevande (gruppo ISIC 852)
2. Alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo ISIC 853)

3

Direttiva 75/368/CEE (articolo 7)

Tutte le attività elencate nell'allegato della direttiva 75/368/CEE, fatte salve le attività riprese nell'articolo 5 di detta direttiva (lista I, n. 3 del presente allegato).

4

Direttiva 75/369/CEE (articolo 5)

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci:

- da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612)
- su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo e su mercati non coperti;

b) attività che formano oggetto di misure transitorie che escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

5

Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 2)

[Attività menzionate nell'articolo 2, punto A, lettere c) e e), punto B, lettera b), punto C e D]

Tali attività consistono in particolare:

- nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci;
- nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi;
- nel preparare, negoziare, e concludere contratti per il trasporto di emigranti;
- nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.;
- nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuta in deposito;
- nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato;
- nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli;
- nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.

PARTE SECONDA

ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE NELLA PARTE PRIMA

1

Direttive 63/261/CEE, 63/262/CEE, 65/1/CEE, 67/530/CEE, 67/531/CEE, 67/532/CEE, 68/192/CEE, 68/415/CEE e 71/18/CEE

Nomenclatura ISIC

>SPAZIO PER TABELLA>

in particolare:

a) agricoltura generale, compresa la viticoltura, la coltivazione di alberi da frutto, la produzione delle sementi, l'orticoltura, la floricultura e la coltivazione di piante ornamentali anche in serra

b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la conigliicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia e allevamenti vari, l'apicoltura, la produzione della carne, del latte, della lana, delle pelli e pellicce, delle uova e del miele;

c) i lavori di agricoltura, d'allevamento ed orticoltura effettuati a forfait o sotto contratto.

2

Direttiva 63/607/CEE

(Films)

3

Direttiva 64/223/CEE

Nomenclatura ISIC

4

Direttiva 64/428/CEE

Nomenclatura NICE

5

Direttiva 65/264/CEE

(Cinema)

6
Direttiva 66/162/CEE
Nomenclatura ISIC

7
Direttiva 67/43/CEE
Nomenclatura ISIC

8
Direttiva 67/654/CEE
Nomenclatura ISIC

9
Direttive 68/369/CEE e 70/451/CEE
Nomenclatura ISIC

10
Direttiva 69/82/CEE
Nomenclatura ISIC

11
Direttiva 70/522/CEE
Nomenclatura ISIC

ALLEGATO B

DIRETTIVE ABROGATE

PRIMA PARTE: DIRETTIVE DI LIBERALIZZAZIONE
(...)

PARTE SECONDA: DIRETTIVE RECANTI MISURE TRANSITORE